Ucraina e Gaza: il diritto internazionale alla prova dei conflitti contemporanei

Chiara Vitucci*

L'autrice riflette sulla tenuta delle attuali norme di diritto internazionale alla luce dei recenti conflitti in Ucraina e a Gaza. Dopo aver illustrato come si sono dapprima formate e poi modificate le regole sul divieto dell'uso della forza, sull'autodeterminazione dei popoli e sulla responsabilità penale individuale, l'autrice esamina le reazioni all'aggressione russa all'Ucraina e alla guerra scatenata da Israele a Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre. Da un lato analizza la reazione degli stati e dall'altro quella della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale. L'atteggiamento degli stati assume particolare importanza al fine di valutare se le norme internazionali sul divieto dell'uso della forza, sull'autodeterminazione dei popoli e sulla responsabilità penale individuale sono state violate o se si stanno modificando.
Parole chiave: uso della forza, autodeterminazione dei popoli, responsabilità penale individuale, Gaza, Ucraina, norme e valori del diritto internazionale

Ukraine and Gaza: the Challenges of Contemporary Conflicts to International Law
The author reflects on the resilience of current international law in light of the recent conflicts in Ukraine and Gaza. After illustrating how the rules on the prohibition of the use of force, self-determination of peoples, and individual criminal responsibility were formed and modified, the author examines the reactions to Russia's aggression against Ukraine and the war unleashed by Israel in Gaza following the October 7 attacks. On the one hand, she analyses the reactions of states; on the other, those of the International Court of Justice and the International Criminal Court. The attitude of states is particularly important in assessing whether international norms on the prohibition of the use of force, the self-determination of peoples, and individual criminal responsibility have been violated or are changing.
Key words: Use of force, Self-determination of peoples, Individual criminal responsibility, Gaza, Ukraine, Rules and values of International law

Articolo proposto alla redazione il 29 ottobre 2025, accettato per la pubblicazione il 22 gennaio 2026.

* Università della Campania Luigi Vanvitelli; chiara.vitucci@unicampania.it

 ISSN 0392-1077, ISSNe 2036-4555, DOI 10.3280/IC311-oa2

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Introduzione

Questo articolo discute dello stato del diritto internazionale o, meglio, della sua idoneità a regolare le relazioni internazionali di fronte al conflitto tra Russia e Ucraina e alla guerra[1] di Israele a Gaza[2]. Come già avvenuto in passato, infatti, le gravi violazioni del diritto internazionale avvenute con i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno nuovamente fatto emergere nell'opinione pubblica accesi dibattiti sull'effettività delle norme internazionali, sulla scarsa incisività di istituzioni quali le Nazioni Unite e la Corte penale internazionale, che tali norme contribuiscono a creare o ad attuare e sulla prevalenza della dimensione politica su quella giuridica.

Il lavoro sarà strutturato nel modo seguente: dopo alcune brevi ma necessarie premesse, passerò ad analizzare la reazione della comunità internazionale all'aggressione russa all'Ucraina. Successivamente farò lo stesso con la guerra di Israele a Gaza per poi esaminare analogie e differenze della reazione da parte degli stati terzi e delle istituzioni internazionali nelle due situazioni. Tali paragoni sono infatti indispensabili per chiarire meglio il quadro delle regole internazionali, su cui svolgerò alcune considerazioni conclusive.

Il diritto internazionale e i suoi valori tra il 1945 e il 1989

La struttura della comunità internazionale, cioè dell'insieme di stati che la compone è essenzialmente anarchica; ed è vero che la paralisi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovuta al veto della Russia e degli Stati Uniti ha influenzato la gestione dei conflitti summenzionati. Tuttavia, oggi il quadro giuridico internazionale è molto più complesso di ottanta anni fa, quando sono state create l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la norma convenzionale che vieta l'uso della forza armata. Oggi la vita degli stati (e parzialmente quella degli individui) è regolamentata da una fitta rete di norme internazionali nei vari settori, dalle relazioni commerciali ai diritti umani, dalla tutela dell'ambiente e della salute al diritto del mare e dello spazio; vi sono istituzioni internazionali che controllano l'attuazione delle norme e, anche nella più totale assenza di meccanismi di attuazione coattiva delle norme, il tasso di attuazione volontaria delle stesse è sufficientemente alto[3]. Ciononostante, agli occhi dell'opinione pubblica appare sufficiente

[1] Utilizzo il termine in senso atecnico e descrittivo. In diritto internazionale si parla di conflitti armati internazionali, quelli tra stati e quelli nei quali un popolo lotta per l'autodeterminazione e conflitti armati non internazionali, cioè le guerre civili. La situazione sul territorio palestinese è complicata da un'occupazione prolungata che dura dal 1967.

[2] Aldo Schiavone, Pasquale De Sena, Cesare Salvi, *L'ordine del mondo. Regole giuridiche e società planetaria*, Torino, Einaudi, 2025, p. 147.

[3] Ivi, p. 149.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

una grave violazione del divieto dell'uso della forza, quale l'aggressione perpetrata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, o la constatazione della persistente violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese per dire che il diritto internazionale è morto. È quindi opportuno precisare che il diritto internazionale, cioè il diritto che regola la coesistenza fra gli stati, non si identifica con i principi e valori che lo caratterizzano in un determinato momento storico. Fino al 1945, nell'ordinamento internazionale il ricorso alla forza armata non era vietato ed era scarsamente regolamentato; dopo l'affermazione del divieto a livello convenzionale nella Carta, la norma si è consolidata quale norma consuetudinaria nella prima fase di attività delle Nazioni Unite; infatti le violazioni del divieto dell'uso della forza, che pure sono avvenute, sono state sempre giustificate da eccezioni. Fino al 1960, nonostante nella Carta delle Nazioni Unite fosse menzionata l'autodeterminazione dei popoli, il termine veniva generalmente interpretato come un divieto di ingerenza nel modo in cui la madrepatria trattava le proprie colonie. Fino ai primi anni Novanta, con l'istituzione dei tribunali ad hoc per la ex Iugoslavia e per il Ruanda, non esisteva il concetto di responsabilità internazionale dell'individuo per gravi violazioni del diritto umanitario. Nulla impedisce quindi che i valori e i principi che hanno retto la comunità internazionale negli ultimi trenta anni possano cambiare. Tutto dipende dalla volontà degli stati che, oltre a essere i destinatari degli obblighi internazionali, ne sono gli artefici, mediante la conclusione di accordi e il contributo, attraverso il loro comportamento, alla formazione delle norme consuetudinarie. Ma occorre sempre distinguere una singola violazione, per quanto grave, dalla prassi statale volta a modificare il diritto esistente (e nel secondo caso verificare se la prassi è sufficientemente diffusa e sorretta dal convincimento generalizzato della sua obbligatorietà).

Si tratta quindi di inquadrare l'aggressione della Russia all'Ucraina e la guerra di Israele a Gaza nella prima o nella seconda categoria. Sicuramente la reazione degli altri stati e delle organizzazioni internazionali può fornire elementi utili alla valutazione di questi comportamenti. In particolare, si darà conto, anche se in maniera succinta, della reazione della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale.

Guerra in Ucraina come contestazione dei valori liberali imposti dall'occidente dopo il 1989

Con l'operazione militare speciale lanciata nel febbraio del 2022 dalla Federazione russa contro l'Ucraina, che prosegue quanto già intrapreso nel 2014 con l'annessione della Crimea, ci troviamo di fronte non solo a una guerra, ma al chiaro tentativo di contestare l'ordine politico unipolare uscito dalla fine della guerra fredda. Ciò emerge esplicitamente dalla dichiarazione con-

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

giunta sino-russa che precede di pochi giorni l'attacco, nella quale si proclamava l'inizio di una nuova era delle relazioni internazionali, non più fondata sull'universalismo dei valori di stampo liberal-occidentale[4] bensì ispirata a un pluralismo più rispettoso delle diversità[5]. Altri hanno già richiamato al riguardo il concetto di guerra-rivoluzione coniato da Rolando Quadri per definire una guerra utilizzata per modificare l'ordine esistente[6]. Con la guerra di aggressione la Russia contesta l'ordine politico e giuridico unipolare che era uscito dalla fine della guerra fredda. Nel suo libro "Il suicidio della pace", Alessandro Colombo ripercorre gli anni che vanno dal 1989 al 2024 spiegando perché non si possa operare una cesura tra una "età dell'ottimismo" che avrebbe caratterizzato gli anni Novanta e una "età del risentimento" che l'avrebbe soppiantata a partire dall'inizio degli anni 2000[7]. Le radici della crisi attuale si trovano infatti negli anni che seguono la fine del bipolarismo, nell'attivismo del Consiglio di sicurezza non più paralizzato dal veto e nell'abuso da parte degli Stati Uniti (e dei suoi alleati) del potere egemone: quando non riesce a ottenere l'autorizzazione all'uso della forza in Consiglio di sicurezza, lo stato interviene senza autorizzazione e quindi in modo illecito (come ha fatto con il bombardamento di Belgrado nel 1999, con l'intervento in Iraq nel 2003 e quello in Libia nel 2011).

Dal punto di vista del diritto internazionale, dopo il 1989 le norme fondamentali della Carta delle Nazioni Unite (divieto dell'uso della forza, autodeterminazione dei popoli) si affermano come principi consuetudinari inderogabili, che ai sensi dell'articolo 103 avrebbero dovuto prevalere sugli altri obblighi[8], o comunque essere garantiti attraverso la legittimazione di tutti gli

[4] Antonello Tancredi, *Conflitto in Ucraina e tutela della legalità internazionale*, "Archivio giuridico online", n. 1, 2025, p. 722 sgg., www.archiviogiuridiconline.it/2025/04/04/antonello-tancredi-conflitto-in-ucraina-e-tutela-della-legalita-internazionale-conflict-in-ukraine-and-the-protection-of-international-legality/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[5] *Joint Statement of the Russian Federation and the People's Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development* del 4 febbraio 2022, www.en.kremlin.ru/supplement/5770 (ultimo accesso 19/10/2025); il documento è pubblicato come annesso a una lettera inviata dai rappresentanti permanenti di Cina e Russia al Segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente del Consiglio di sicurezza, UN Doc. A/76/749 e S/2022/212 del 10 marzo 2022.

[6] A. Tancredi, *Conflitto in Ucraina*, cit., p. 726 e già Pasquale De Sena, *Le manovre di Putin. "Fa la guerra in Ucraina ma vuole una rivoluzione mondiale"*, "Il Sussidiario.net", 2-3 marzo 2022, www.ilsussidiario.net/news/le-manovre-di-putin-fa-la-guerra-in-ucraina-ma-vuole-una-rivoluzione-mondiale/2300328/ (ultimo accesso 19/10/2025). Si fa riferimento al paragrafo del manuale di Quadri sulla guerra, Rolando Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, Liguori, 5ª edizione, 1968, pp. 281-282.

[7] Alessandro Colombo, *Il suicidio della pace. Perché l'ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024)*, Milano, Raffaello Cortina, 2025.

[8] Nella prassi, piuttosto che a questioni di prevalenza formale tra obblighi si è assistito a conflitti tra principi provenienti da ordini giuridici diversi. Si pensi per esempio al conflitto tra mantenimento della pace e tutela dei diritti umani dei sospetti terroristi, su cui si rimanda a Pasquale De Sena, Maria Chiara Vitucci, *The European Courts and the Security Council Between*

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

stati a far valere la loro violazione. Negli stessi anni si perfeziona e inizia a istituzionalizzarsi anche il sistema giuridico del commercio internazionale, quello della tutela dei diritti umani, e si creano i primi organismi di giustizia penale internazionale. Nessuno di questi passaggi è stato esente da contestazioni, anche dure. Basti solo pensare alle polemiche che hanno accompagnato l'istituzione dei tribunali ad hoc per la ex Iugoslavia e per il Ruanda, contestati per l'incerto fondamento del potere del Consiglio di sicurezza di creare organi che giudicassero individui. Ciò non ha impedito che si sviluppasse e consolidasse un corpus giurisprudenziale di principi in materia di repressione di crimini internazionali individuali, nonostante le tensioni che si sono generate sull'azione concreta dei due tribunali, censurati per esempio dalla Russia che a un certo punto ha smesso di cooperare con essi e che ha contrastato sin dall'inizio il progetto per l'istituzione — mediante trattato — della Corte penale internazionale. Le critiche più forti si sono concentrate, tuttavia, sulle presunte eccezioni al divieto della forza armata, sugli interventi umanitari in Ruanda nel 1994, in Iugoslavia nel 1995 e poi nel 1999 nel caso del Kosovo o sull'uso della legittima difesa preventiva sancita nella dottrina Bush. La comunità internazionale quindi si spacca da subito: da una parte c'è chi ritiene (essenzialmente i paesi occidentali) che si possa usare la forza militare per contrastare il terrorismo o per compiere interventi umanitari e dall'altra parte ci sono gli stati che in nome del principio di sovranità si oppongono a tale interpretazione. La medesima frattura riguarda la possibilità di sanzionare con contromisure collettive diverse dalla legittima difesa le violazioni del divieto dell'uso della forza armata. Anche in questo caso la prassi è esclusivamente occidentale.

Reazione politico-istituzionale all'aggressione russa

Analizziamo ora la reazione diplomatico-istituzionale all'aggressione della Federazione russa da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa[9]. Pochi giorni dopo l'attacco, il 2 marzo 2022, constatata l'impossibilità del Consiglio di sicurezza di esercitare la sua responsabilità per il mantenimento della pace, l'Assemblea generale adotta una risoluzione[10] che condanna l'aggressione russa ai sensi della cosiddetta procedura "Uniting for peace"[11]. La risoluzione viene adottata con una maggioranza schiacciante di

Dédoublement Fonctionnel and Balancing of Values, "European Journal of International Law", 2008, n. 3, p. 193 sgg., in particolare p. 221 sgg.

[9] Così si esprime Fulvio M. Palombino, *In difesa del diritto internazionale. Il problema dell'effettività alla prova della crisi ucraina*, Torino, Zanichelli editore, 2025, p. 60 sgg.

[10] General Assembly Resolution Emergency Session (GA RES ES) 11/1 del 2 marzo 2022.

[11] Si tratta della procedura inaugurata con la risoluzione 377, adottata dall'Assemblea generale durante la guerra di Corea del 1950, che consente all'Assemblea generale di sostituirsi al Consiglio

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

141 stati che votano a favore, 5 che votano contro e 35 astensioni[12]. La condanna è dunque generalizzata, anche se è stato calcolato che due terzi della popolazione del mondo si trova in paesi che o sono neutrali o sostengono l'aggressione russa[13]. Ciononostante, la risoluzione del 2 marzo e diverse altre risoluzioni successive hanno qualificato giuridicamente la situazione sul terreno, definendo l'operazione militare speciale quale grave violazione delle norme cogenti del diritto internazionale generale[14]. Tuttavia, la stessa Assemblea generale si è spaccata quando l'oggetto delle risoluzioni adottate nel corso della sessione speciale di emergenza sull'Ucraina è divenuto più divisivo, come quando è stata decisa la sospensione della Federazione russa dai diritti di partecipazione al Consiglio per i diritti umani[15] o quando è stato creato un meccanismo speciale di rimedi e riparazioni per i danni conseguenti all'aggressione[16]. L'opposizione a quest'ultimo meccanismo da parte di un numero significativo di stati del cosiddetto Sud globale ha fatto sì che il Registro internazionale dei danni causati dalla Russia sia stato creato mediante un accordo tra stati attraverso una risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa[17]: è evidente che si tratta di un'iniziativa occidentale, non certo collettiva e istituzionale delle Nazioni Unite. Si deve quindi constatare che, salvo qualche risoluzione, l'Assemblea generale non ha fatto uso del potere, di cui dispone in caso di paralisi del Consiglio, di raccomandare le misure necessarie al ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale.

In maniera analoga, le sanzioni senza precedenti contro la Russia provengono solo dagli stati occidentali: Stati Uniti, Unione europea, Canada, Australia, Giappone, Corea del sud, Israele cui si aggiungono paesi tradizionalmente neutrali quali Svizzera, Finlandia e Svezia. Nell'ambito dell'Unione europea, attraverso i pacchetti di sanzioni decisi dal Consiglio, sono stati bloccati centinaia di miliardi di euro della Banca centrale russa presenti nell'Unione ed è stato creato un meccanismo giuridico per utilizzare gli interessi dei fondi bloccati a sostegno dell'Ucraina. Tra le misure restrittive, che si aggiungono a quel-

di sicurezza quando quest'ultimo non possa assolvere alla sua responsabilità in materia di mantenimento della pace a causa dell'esercizio del potere di veto (GA RES 377(V) del 3 novembre 1950).

[12] Per il dettaglio dei voti, cfr. www.eeas.europa.eu/eeas/un-general-assembly-demands-russian-federation-withdraw-all-military-forces-territory-ukraine_und_en (ultimo accesso 19/10/2025). Si noti che le decisioni dell'Assemblea generale su questioni importanti, tra cui rientrano quelle in tema di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono essere adottate con una maggioranza dei due terzi (art. 18, par. 2 della Carta).

[13] *Russia can count on support from many developing countries*, www.eiu.com/n/russia-can-count-on-support-from-many-developing-countries/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[14] A. Tancredi, *Conflitto in Ucraina*, cit., p. 730.

[15] GA RES ES-11/3 del 7 aprile 2022.

[16] GA RES ES-11/5 del 14 novembre 2022.

[17] *Resolution CM/RES(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine* del 12 maggio 2023.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

le adottate a seguito dell'annessione della Crimea, alcune sono sanzioni individuali di congelamento dei beni e divieto di spostamenti, mentre altre sono misure restrittive di natura economica che dovrebbero avere lo scopo di indebolire l'economia russa e rendere più difficile la prosecuzione dell'azione militare. Anche il sostegno militare all'Ucraina, seppur indiretto per evitare di trasformare il conflitto in una guerra aperta tra paesi della Nato e Russia, è stato tutto di matrice occidentale. Penso soprattutto alla fornitura di attrezzature militari letali e non letali, carburante, munizioni e missili. Passando al Consiglio d'Europa, le modalità attraverso le quali è stata decisa l'esclusione della Russia dall'organizzazione permettono di considerare anche tale atto come una sanzione[18]. Come è stato dimostrato in dottrina, le conseguenze sui trattati stipulati nell'ambito dell'organizzazione decise dal Comitato del Ministri, l'organo politico del Consiglio d'Europa, sono difficilmente conciliabili con il principio del consenso che è la base del diritto dei trattati[19].

Un altro tipo di reazione giuridica all'aggressione russa è quello causato dai numerosi ricorsi a varie istanze giurisdizionali di natura sia universale che regionale. In questa sede, tuttavia, ci occuperemo solo delle istanze universali, dal momento che ci siamo già soffermati sulla reazione occidentale. Basti quindi ricordare il ricorso alla Corte internazionale di giustizia presentato dall'Ucraina contro la Federazione russa solo due giorni dopo l'inizio delle ostilità al fine di far dichiarare l'inesistenza di un genocidio in corso contro le popolazioni russofile del Donbass, che era una delle "giustificazioni" di Putin per il lancio dell'offensiva[20]. Siamo qui nell'ambito della competenza contenziosa della Corte, cioè nel suo ruolo di dirimere controversie tra stati che abbiano accettato la sua giurisdizione. Il 16 marzo 2022 la Corte internazionale di giustizia ha adottato alcune misure cautelari, ordinando alla Russia di sospendere le operazioni militari iniziate il 24 febbraio 2022 e di assicurarsi che lo facessero anche le unità armate agenti nel Donbass sostenute, dirette e controllate da Mosca[21]. A questo proposito è opportuno sottolineare che, anche se l'ordinanza è stata disattesa, essa è stata utilizzata in seno agli organi politici delle Nazioni Unite e in dibattiti e proteste pubbliche, esercitando così un'indubbia influenza derivante dall'autorevolezza della Corte. Altro elemento da segnalare è il gran numero di richieste di intervento nel procedimento davanti alla Corte, segno di un interesse collettivo:

[18] Cfr. Andrea Saccucci, *Le conseguenze dell'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa sui trattati stipulati nell'ambito dell'organizzazione*, "Diritti umani e diritto internazionale", 2022, n. 2, p. 211 sgg.

[19] Ibidem.

[20] Corte internazionale di giustizia, Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Russia), ricorso del 27 febbraio 2022.

[21] Cfr. Serena Forlati, *Il ruolo della funzione giudiziaria internazionale nel conflitto armato in Ucraina: l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia sulle misure cautelari*, "Rivista di diritto internazionale", 2022, n. 2, p. 533 sgg.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

gli stati che sono intervenuti hanno infatti motivato la loro richiesta, affermando di agire a garanzia di obblighi posti nell'interesse della collettività nel suo insieme[22]. La Federazione russa ha poi avanzato delle obiezioni preliminari: una è stata accolta mentre le altre sono state disattese dalla Corte[23], che è quindi entrata nella fase di decisione del merito della controversia.

Per ciò che concerne invece la Corte penale internazionale, competente a giudicare individui (per crimini di guerra e contro l'umanità ma non per il crimine di aggressione[24]) dapprima in virtù di due dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte fatte dall'Ucraina nel 2014 e nel 2015 e dall'ottobre del 2024 per la ratifica dello Statuto di Roma, un cospicuo numero di stati, ben 43, tra il mese di marzo e di aprile del 2022 ha riferito la situazione dell'Ucraina al procuratore, permettendo l'avvio delle indagini che hanno portato all'adozione di diversi mandati di arresto, tra cui quello contro Putin, accusato, insieme alla commissaria per i diritti dell'infanzia della presidenza russa, di aver partecipato attivamente a crimini di guerra, che includono la deportazione di minori e il trasferimento illegale di bambini da zone dell'Ucraina sotto occupazione verso il territorio russo. Il mandato è stato reso pubblico il 17 marzo 2023, in modo da produrre quantomeno l'effetto indiretto di limitare i movimenti del presidente della Federazione, per evitare il rischio di essere arrestato in stati destinatari dell'obbligo di cooperazione con la Corte. Se nel luglio del 2023 ciò ha indotto Putin a partecipare in videoconferenza a un vertice dei Brics in Sudafrica, non gli ha impedito di compiere una visita ufficiale in Mongolia nel settembre del 2024 o una in Ungheria nel giugno del 2025. Anche se quest'ultimo stato ha provveduto a notificare il recesso dallo statuto della Corte, fino al 2 giugno 2026 è vincolato agli obblighi di cooperazione. Evidentemente al presidente russo sono bastate le rassicurazioni ricevute. Come reazione ai mandati, nella Federazione russa sono stati intrapresi dei procedimenti penali contro il procuratore della Corte e i giudici che hanno emesso i

[22] Per un approfondimento sul significato dell'intervento, cfr. Beatrice Bonafè, *The collective dimension of bilateral litigation: The Ukraine v Russia case before the ICJ*, "Questions of International Law", Zoom-out n. 96, 2022, p. 27 sgg.

[23] Cfr. la sentenza sulle obiezioni preliminari del 2 febbraio 2024. Sostanzialmente l'Ucraina chiede alla Corte di affermare che non è avvenuto il genocidio al quale la Russia avrebbe reagito con l'operazione speciale. Quanto alla circostanza che, nella sua azione di presunta prevenzione del genocidio, la Russia avrebbe violato altre norme di diritto internazionale, si tratta di una questione che, secondo la Corte, non rientra nella sua giurisdizione che è fondata sull'art. IX della Convenzione sul genocidio e quindi riguarda solo eventuali violazioni di quella convenzione. Cfr. par. 146.

[24] Per ovviare tale lacuna i paesi europei hanno creato, al di fuori dal meccanismo di giustizia penale internazionale, un Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, ospitato nella sede di Eurojust, la sede dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Mentre in un primo momento gli Stati Uniti avevano contribuito al bilancio e alle attività del Centro, con la nomina di una procuratrice speciale, nel marzo del 2025 il supporto statunitense è stato ritirato.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

mandati d'arresto[25]. Nel 2024 sono stati resi pubblici altri quattro mandati d'arresto e l'ufficio del procuratore ha aperto un portale per raccogliere informazioni che possano servire per le indagini. La sensazione è tuttavia che, nonostante i mandati di arresto, l'azione della Corte sia stata totalmente inefficace quale deterrente alla commissione dei crimini. In ogni caso l'azione della Corte conferma il principio della responsabilità penale individuale dei responsabili dei crimini e gli stati che non rispettano gli obblighi stanno violando il diritto internazionale.

Per tirare le somme sulla reazione all'aggressione russa e a prescindere dai ricorsi alle due corti, si deve rilevare che essa è provenuta esclusivamente da stati occidentali. Del resto, se ricordiamo la premessa da cui siamo partiti, cioè che l'azione russa aveva come obiettivo la contestazione del sistema di valori universali che si erano affermati alla fine della guerra fredda, allora non può sorprendere la circostanza che la reazione provenga dagli stati che quell'ordine di valori hanno contribuito ad affermare.

Il conflitto in Ucraina rappresenta una contestazione a quei valori, ma non al sistema normativo dell'ordinamento internazionale. È presto per dire se prevarrà la contestazione e quindi l'affermazione di un nuovo equilibrio tra potenze, o se la comunità internazionale, oggi assai divisa ma con modalità non riducibili a quelle del periodo della guerra fredda, riuscirà a ricompattarsi sugli stessi o altri valori.

Guerra a Gaza tra autodeterminazione mancata e occupazione prolungata

Dopo aver tracciato lo schema di analisi, ripercorriamolo con la guerra di Israele a Gaza. Mentre nel caso del conflitto in Ucraina la principale norma internazionale violata era quella che vieta l'uso della forza armata tra stati, nel caso di Gaza viene in rilievo anzitutto il principio di autodeterminazione dei popoli. In entrambi i casi, ma in subordine, assumono rilevanza le regole del diritto umanitario e la responsabilità penale individuale.

In questo caso la premessa è la mancata autodeterminazione del popolo palestinese. Dopo la creazione dello stato di Israele, e soprattutto a seguito della Guerra dei sei giorni, da un'iniziale situazione di parità, il rapporto di forza si modifica e Israele si estende sulla maggior parte del territorio, mentre la Palestina viene relegata alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza, considerati territori occupati e amministrati da Israele che, in quanto potenza occupante, ha degli obblighi nei confronti dei palestinesi. Tali obblighi sono violati dalla continua costruzione di "insediamenti", cioè colonie illegali, dalla discriminazione tra israeliani e palestinesi e da comportamenti volti a modificare in modo defi-

[25] Cfr. il comunicato dell'agenzia di stampa Tass: https://tass.com/emergencies/1620805 (ultimo accesso 19/10/2025) e quello della Corte penale internazionale una volta appresa la notizia: www.icc-cpi.int/news/icc-statement-reports-coercive-measures-against-officials (ultimo accesso 19/10/2025).

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

nitivo la situazione di fatto sul terreno. Nel 2004 la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto in un parere consultivo che la costruzione del muro su un tracciato diverso dalla Linea verde, giustificata dalle autorità israeliane con motivi di sicurezza, viola il diritto internazionale in quanto impedisce l'esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese[26]. I pareri consultivi rappresentano l'occasione per la Corte di pronunciarsi su rilevanti questioni di diritto internazionale su richiesta degli organi politici delle Nazioni Unite. Il 19 luglio 2024 la Corte ha reso un nuovo parere consultivo sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel territorio occupato (che comprende Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza), nel quale si sancisce l'illiceità della presenza di Israele su tale territorio[27]. Qui la Corte rileva che l'insieme delle politiche israeliane — quali il mantenimento e l'espansione delle colonie, la costruzione delle infrastrutture associate, lo sfruttamento delle risorse naturali, la proclamazione di Gerusalemme quale capitale di Israele e l'estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme Est e alla Striscia di Gaza — rivela la volontà di annessione di gran parte del territorio. La Corte valuta la legalità dell'occupazione prolungata usando come parametro il divieto dell'uso della forza, piuttosto che le norme di diritto umanitario[28]. Anche se il parere contiene l'elenco dettagliato delle pratiche israeliane che violano specifiche norme di diritto umanitario, la Corte sceglie di porre l'accento sulla regola dalla quale deriva l'illiceità complessiva dell'occupazione, cioè il divieto dell'uso della forza[29]. Un altro passaggio chiave del parere sta nell'affermazione del carattere inalienabile del principio di autodeterminazione dei popoli, di cui si dovrà tener conto nella soluzione negoziata della questione palestinese. Il parere era stato richiesto prima del 7 ottobre 2023 e la Corte, pur parlando dell'effetto delle politiche israeliane su tutto il territorio occupato — di cui fa parte la Striscia di Gaza — espunge dalla sua analisi quanto sta avvenendo a Gaza. L'occasione per occuparsi della guerra di Israele a Gaza è offerta alla Corte in un caso contenzioso (a esito del quale ci sarà quindi una sentenza vincolante e non un parere consultivo, non vincolante per quanto estremamente autorevole) nel quale il Sudafrica ha citato in giudizio Israele e su cui ci concentreremo nel prossimo paragrafo.

[26] Corte internazionale di giustizia, Conseguenze giuridiche della costruzione del muro nel territorio palestinese occupato, Parere consultivo del 9 luglio 2004, par. 122.

[27] Corte internazionale di giustizia, Conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato, ivi compresa Gerusalemme est, Parere consultivo del 10 luglio 2024.

[28] Ivi, par. 109. Per una critica al modo non sempre cristallino di argomentare della Corte, pur nella sostanziale condivisione delle conclusioni, cfr. Maurizio Arcari, *Un'occupazione, un'annessione, una norma imperativa. Note sul parere della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024*, "Diritti umani e diritto internazionale", 2024, n. 3, p. 633 sgg.

[29] Marco Pertile, *Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nel Territorio palestinese occupato: implicazioni per il diritto internazionale umanitario*, "Diritti umani e diritto internazionale", 2025, n. 1, p. 177 sgg., in particolare pp. 179-80 e 199-200.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

La reazione di Israele all'attacco terroristico perpetrato da Hamas nel territorio israeliano il 7 ottobre del 2023, che ha causato 1200 morti, diverse migliaia di feriti e il rapimento di 240 ostaggi, si inserisce nel circolo vizioso di azioni di gruppi armati palestinesi e reazioni violente dell'esercito israeliano che proseguono da quasi un secolo ed hanno avuto solo negli ultimi 20 anni almeno quattro fiammate. Quando le campagne militari israeliane sono state sottoposte al vaglio di organi politici o commissioni indipendenti, come è avvenuto con l'operazione Piombo fuso tra fine 2008 e il 2009, si è sempre rilevato un eccesso di reazione, mostrato dalla sproporzione del numero di vittime dall'una e dall'altra parte[30]. Dopo l'esecrabile attacco terroristico del 7 ottobre è stata lanciata contro Gaza un'operazione militare su larga scala, iniziata con una intensa campagna di bombardamento aereo e proseguita con l'invasione di terra. Inoltre, è stato disposto un blocco quasi totale della Striscia, interrompendo la fornitura di acqua e carburante; l'assistenza umanitaria internazionale che prima del 7 ottobre gestiva l'ingresso di 500 camion al giorno è stata dapprima limitata e poi interrotta per due mesi, e questo ha provocato una catastrofe umanitaria senza precedenti. La soluzione è peggiorata quando la distribuzione degli aiuti è passata alla Gaza Humanitarian Foundation. A prescindere dal numero di persone morte e ferite mentre tentavano di accedere agli aiuti, i punti di distribuzione erano pochi e collocati principalmente nel sud della Striscia, e l'intera operazione sembrava un modo per controllare gli spostamenti della popolazione. Il bilancio delle operazioni militari è spaventoso; ai civili uccisi dalle bombe si sommano quelli morti per fame o per malattie, visto che la campagna militare non ha risparmiato gli ospedali. Sulla carta, l'esercito israeliano sembra rispettare alcune norme dei conflitti armati[31] perché fa precedere gli attacchi dal lancio di volantini o da telefonate, comunicazioni radiofoniche o televisive, messaggi telefonici o sui social che invitano la popolazione civile a spostarsi dal teatro delle operazioni. Perché il preavviso sia efficace, e quindi rispettoso delle regole umanitarie, è tuttavia necessario che vi sia un luogo sicuro dove andare, mentre sembra che spesso si voglia svuotare in tutto o in parte una determinata regione, come avvenuto con Wadi Gaza e con la città di Gaza, senza fare nulla per agevolare gli spostamenti o individuare luoghi sicuri[32]. Si calcola che quasi il 90% della popolazione di Gaza sia stata sfollata a seguito degli ordini di evacuazione forzata dell'esercito israeliano; ciò, insieme all'uccisione di migliaia di palestinesi dovuta all'utilizzo di ordigni altamente distruttivi in zone ad alta densità abitativa, alla distruzione delle infrastruttu-

[30] Per le ultime quattro operazioni questo è il rapporto fra numero di morti palestinesi e quelli israeliani: 1385/5; 168/0; 2251/34; 261/0. Cfr. Marco Pertile, *Muoia il diritto con tutti i Filistei? Il diritto internazionale nella "guerra di Gaza"*, "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n. 2, 2024, p. 431 sgg., p. 436.

[31] L'art. 57, par. 2 lett. c del primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra.

[32] Alessandra Annoni, *L'applicazione del principio di precauzione nel conflitto di Gaza*, "Rivista di diritto internazionale", n. 3, 2024, p. 796 sgg., in particolare pp. 801-802.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

re civili fondamentali, tra cui gli ospedali, agli ostacoli frapposti alla distribuzione degli aiuti alimentari, sembra volto a sottoporre un gruppo (i palestinesi di Gaza) a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale, ai sensi dell'art. 2 lett. c della Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio. Anche la relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato ha affermato che dietro la prassi israeliana di manipolare le regole umanitarie si nasconde un intento genocidiario[33]. Il 16 settembre 2025 è stato pubblicato uno studio della Commissione indipendente di inchiesta sul territorio palestinese occupato che contiene una dettagliata analisi giuridica dell'azione di Israele a Gaza dopo il 7 ottobre alla luce della Convenzione sul genocidio. La Commissione ha concluso che Israele è responsabile della commissione di genocidio a Gaza[34].

Reazione politico-istituzionale alla guerra

Tuttavia, come si anticipava sopra, ben prima della pubblicazione di questo ultimo rapporto, il 29 dicembre 2023 il Sudafrica cita in giudizio Israele[35], affermando che la violentissima reazione di Israele nei confronti dei palestinesi di Gaza viola gli obblighi della Convenzione sul genocidio. Dopo neanche un mese dal ricorso, la Corte ha ritenuto plausibili le presunte violazioni della Convenzione sul genocidio e ha ordinato una serie di misure cautelari, ribadendo a Israele gli obblighi che gli incombono in base alla Convenzione sul genocidio e chiedendo l'adozione di misure immediate ed efficaci per la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria ai palestinesi a Gaza[36]. Vale la pena di sottolineare che la Corte non si è potuta esprimere sulla violazione degli obblighi in materia di crimini di guerra e contro l'umanità, sicuramente avvenuti, perché la sua competenza è legata alla clausola giurisdizionale della Convenzione sul genocidio. Tra le misure adottate dalla Corte non vi è la richiesta di cessazione delle operazioni militari, fatto dovuto probabilmente alla circostanza che la Corte è competente nel caso tra Sudafrica e Israele sulla base della Convenzione sul genocidio, mentre Hamas, che è parte al conflitto, non partecipa alla disputa giu-

[33] Anatomia di un genocidio, rapporto della relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1967, UN Doc. A/HRC/55/73 del 25 marzo 2023, par. 55 sgg.

[34] Consiglio per i diritti umani, Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio. Rapporto (Conference room paper) della Commissione di inchiesta indipendente sul territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est, e Israele, UN Doc. A/HRC/60/CRP.3 del 16 settembre 2025.

[35] Corte internazionale di giustizia, Applicazione della Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica c. Israele), Ricorso del 29 dicembre 2023.

[36] Il ricorso era del 29 dicembre 2023 e la prima ordinanza sulle misure cautelari è del 26 gennaio 2024, cui ne segue una seconda il 28 marzo 2024 e una terza il 24 maggio 2024.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

ridica e sarebbe stato difficile per i giudici giustificare una misura di cessazione delle operazioni militari diretta a una sola delle parti in conflitto[37]. Il Sudafrica ha rinnovato la richiesta che però non è stata accolta neanche nelle successive ordinanze, anche se il 24 maggio 2024, alla luce del deteriorarsi della situazione umanitaria a Rafah, la Corte ha ordinato a Israele di sospendere l'offensiva militare nel governatorato di Rafah e di mantenere aperto il valico per permettere il transito dell'assistenza umanitaria. Il ricorso del Sudafrica contro Israele assume senz'altro un notevole rilievo. Anzitutto è la prima volta che un organo giurisdizionale impone a Israele di rispettare gli obblighi che ha assunto in base al diritto internazionale; in secondo luogo, il ricorso per la violazione della Convenzione sul genocidio è stato presentato non dalla parte direttamente lesa, ma da uno stato terzo rispetto a quanto sta avvenendo a Gaza. Questo è possibile perché la Convenzione sul genocidio contiene norme che tutelano valori fondamentali per la comunità internazionale nel suo insieme. Vediamo quindi che uno stato del Sud del mondo, come era già avvenuto nel caso dei Rohingya (Gambia contro Myanmar), utilizza un meccanismo giurisdizionale per chiedere il rispetto di norme internazionali ritenute fondamentali. Come in quel caso, anche in questo c'è stata la richiesta di intervento da parte di un certo numero di stati, istanza su cui la Corte deve ancora pronunciarsi.

Davanti alla Corte internazionale di giustizia pende un altro caso che è rilevante per la guerra a Gaza. Il 1° marzo 2024 il Nicaragua ha citato in giudizio la Germania accusandola di presunte violazioni degli obblighi internazionali rispetto al territorio palestinese occupato[38]. Nel ricorso il Nicaragua afferma che la Germania non ha fatto nulla per prevenire il genocidio a Gaza, che al contrario ha aiutato e sostenuto Israele, fornendo materiale militare che potrebbe essere usato per perpetrare il genocidio, e che ha ritirato il sostegno finanziario all'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite che assiste la popolazione palestinese. Il 30 aprile 2024 la Corte ha emanato un'ordinanza nella quale non ha ordinato misure cautelari, ritenendo che la Germania abbia dimostrato di essere consapevole della gravità della situazione e sia comunque dotata di un sistema giuridico efficace per fornire le licenze solo dopo aver compito un'oculata valutazione. Ma anche se nella fase cautelare la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni tedesche, ciò non esclude il controllo nella fase del merito che le armi non siano state usate per compiere crimini a Gaza[39]. Nella fase orale del procedimento la Germania aveva affermato che dopo il 7 ottobre del 2023 aveva drasticamente ridotto il commercio di armi con Israele (che tuttavia era poi ripreso), e questo ha avuto un peso nella decisione di non adottare misure cautelari.

[37] Micaela Frulli, *Il primo giudice a Gaza*, "Centro per la Riforma dello Stato", 2 febbraio 2024, https://centroriformastato.it/il-primo-giudice-a-gaza/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[38] Corte internazionale di giustizia, Presunta violazione di certi obblighi internazionali nei confronti del territorio palestinese occupato (Nicaragua c. Germania), Ricorso del 1° marzo 2024.

[39] Cfr. la dichiarazione del giudice Tladi.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

La questione della vendita delle armi è assai complessa, regolata da fonti stratificate, internazionali e interne, che contengono standard diversi[40]. Dall'obbligo di prevenire il genocidio non consegue quello di revocare le licenze, ma solo la necessità di verificare che le armi non vengano usate per compiere il genocidio. Il dibattito parlamentare in occidente è stato molto attivo, con interrogazioni che hanno indotto i governi a precisare meglio le generiche affermazioni secondo le quali dopo il 7 ottobre sarebbe cessato ogni commercio di armamenti con Israele. Il 1° agosto 2025 la Slovenia[41] ha annunciato che avrebbe istituito un embargo completo da sola, a causa delle divisioni interne in Europa (come dimostrato dal fallito tentativo di sospensione dell'Accordo di associazione tra Unione europea e Israele), anche se si tratta di una misura più simbolica che altro, perché non è documentato commercio militare tra i due paesi. Sembra più rilevante, perché la Germania è il secondo esportatore di armi verso Israele dopo gli Stati Uniti, la decisione annunciata il 28 giugno 2025 dal cancelliere tedesco Merz di sospendere parzialmente la vendita delle armi che potrebbero essere usate a Gaza, anche se non si sa sulla base di quali elementi verrà valutata tale possibilità. Peraltro, anche in casi in cui il governo ha proceduto alla sospensione delle licenze per la vendita di materiale militare, come ha fatto il Regno Unito nel settembre del 2024, alcune componenti degli F-35 sono state escluse e una recente decisione dell'Alta corte britannica ha confermato che non era giustiziabile la questione postale, cioè se lo stato si dovesse ritirare da un accordo multilaterale di collaborazione in materia di difesa che era stato considerato dal ministro per la difesa come essenziale per la sicurezza nazionale[42]. Il 3 ottobre 2025 la corte suprema dei Paesi Bassi ha riformato un provvedimento della corte di appello che aveva sospeso la vendita della componentistica degli F-35. Secondo l'organo giurisdizionale supremo la valutazione spetta al governo e non alle corti; il governo olandese poche ore dopo la sentenza ha deciso di mantenere la sospensione[43].

Per quanto riguarda la Spagna, tra i paesi europei in prima fila nel sostegno della causa palestinese[44], l'8 settembre 2025, reagendo all'attacco sulla città di

[40] Cfr. l'intervento di Marco Pertile nel seminario di SIDIBlog sul conflitto a Gaza e in Medio Oriente che si è tenuto l'8 luglio 2025, www.sidiblog.org/webinar-sidiblog/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[41] *Slovenia becomes first EU country to ban all weapons trade with Israel*, www.politico.eu/article/slovenia-bans-weapons-sales-israel-eu-palestine-gaza-humanitarian-crisis/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[42] La decisione è stata adottata il 30 giugno 2025, www.judiciary.uk/judgments/al-haq-v-secretary-of-state-for-business-and-trade-2/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[43] *Netherlands maintains ban on export of F-35 parts to Israel despite court ruling*, www.timesofisrael.com/netherlands-maintains-ban-on-export-of-f-35-parts-to-israel-despite-court-ruling/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[44] Ha aumentato il finanziamento all'Unrwa quando altri paesi lo hanno sospeso, ha riconosciuto lo stato di Palestina, è intervenuta nei procedimenti davanti alla Corte internazionale di giustizia, ha appoggiato diverse risoluzioni delle Nazioni Unite in cui si chiedeva un cessa-

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Gaza, il primo ministro spagnolo ha annunciato l'adozione di nuove misure per impedire il genocidio a Gaza, perseguirne i perpetratori e sostenere la popolazione palestinese[45]. Tra le prime figurano l'approvazione urgente di un decreto per un embargo totale sulla compravendita di armi, il divieto di ingresso nei porti spagnoli di navi che portino combustibile destinato alle forze armate israeliane e la proibizione di entrare nello spazio aereo spagnolo a mezzi che trasportino materiale di difesa destinato a Israele. In maniera analoga, un tribunale amministrativo di Bruxelles ha proibito il passaggio sul suolo fiammingo di materiale militare destinato a Israele e per rendere più efficace l'ordine ha imposto una sanzione su ogni carico[46].

Per quanto concerne la prassi extraeuropea, deve ricordarsi la reazione adottata singolarmente o attraverso alleanze quali il gruppo dell'Aja da alcuni stati, che hanno giustificato l'interruzione della vendita di armi come reazione al grave illecito commesso da Israele[47].

Passando all'azione della Corte penale internazionale, già nel 2009, a seguito dell'operazione Piombo fuso, l'Autorità palestinese aveva chiesto al procuratore di avviare delle indagini sulla base di una dichiarazione di accettazione resa ai sensi dell'art. 12 par. 3 dello Statuto (come aveva fatto l'Ucraina dopo gli eventi di piazza Maidan). All'epoca però il primo procuratore della Corte aveva deciso di chiudere l'esame preliminare della situazione a causa dell'incerta statualità della Palestina. Dopo essere stata definita da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite quale stato osservatore non membro[48], la Palestina ha potuto finalmente ratificare lo Statuto e portare la situazione del paese davanti alla Corte[49]. La giurisdizione territoriale coincide col territorio palestinese occupato e, in virtù della ratifica dello Statuto, la giurisdizione si estende anche ai crimini commessi da cittadini palestinesi al di fuori del territorio palestinese (quindi ai crimini commessi da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023) oltre che ai crimini commessi da cittadini israeliani e forze armate isra-

te il fuoco a Gaza e ha sostenuto l'operato della Corte penale internazionale nel processo contro Netanyahu.

[45] *El presidente del Gobierno anuncia nueve medidas para detener el genocidio en Gaza y ayudar a la población palestina*, www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2025/080925-sanchez-medidas-gaza.aspx (ultimo accesso 19/10/2025).

[46] *Flanders must stop transfer of military gear to Israel, Brussels court orders,* www.politico.eu/article/brussels-court-orders-flanders-belgium-stop-transfer-military-equipment-israel-palestine-dual-use/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[47] In occasione del vertice di Bogotà del 15 e 16 luglio 2025 tredici stati si sono impegnati a intraprendere misure concrete volte a far cessare l'attacco di Israele al territorio occupato e in difesa del diritto internazionale, https://thehaguegroup.org/meetings-bogota-es/ (ultimo accesso 19/10/2025). Cfr. anche l'intervento di Mirko Sossai nel seminario di SIDIBlog sul conflitto a Gaza e in Medio Oriente che si è tenuto l'8 luglio 2025, www.sidiblog.org/webinar-sidiblog/ (ultimo accesso 19/10/2025).

[48] GA RES 67/19 del 29 novembre 2012.

[49] Per i dettagli sulla situazione in Palestina si rinvia al sito della Corte, www.icc-cpi.int/palestine (ultimo accesso 19/10/2025).

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

eliane nel territorio palestinese (quindi ai crimini compiuti a Gaza). Il procuratore ha chiesto cinque mandati di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità che sono stati emessi dalla Camera preliminare; tuttavia i tre leader politici e militari di Hamas, Sinwar, Deif e Haniyeh sono già stati uccisi dalle forze armate israeliane e ci sono forti dubbi sull'esecuzione di quelli contro Netanyahu e Gallant, che sono stati accolti da veementi polemiche. Il presidente statunitense Trump ha addirittura fatto ricorso a un ordine esecutivo per sanzionare dapprima il procuratore che aveva chiesto l'emanazione dei mandati e poi i giudici della Corte; le sanzioni comprendono congelamento di fondi che si dovessero trovare negli Stati Uniti, restrizioni alla proprietà e divieto di entrare nel territorio statunitense[50]. Il 9 luglio 2025 il Segretario di stato statunitense ha annunciato l'adozione delle stesse sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1967, qualche giorno dopo la pubblicazione del rapporto intitolato "Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio" in cui si indicano i nomi delle aziende che traggono profitto dalle politiche israeliane nel territorio occupato[51]. In questo secondo caso gli Stati Uniti contravvengono a dei precisi obblighi internazionali che hanno assunto con la loro partecipazione alle Nazioni Unite e con la ratifica della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946. È chiaro che in questo modo si intende screditare chi cerca di accertare i fatti, azione questa che sembra essere perseguita anche da Israele, a giudicare dall'enorme numero di giornalisti uccisi nella guerra a Gaza.

Nel suo recente volume "Giustizia universale?" Chantal Meloni fa un bilancio dell'azione della Corte penale internazionale nei primi venti anni di attività[52]. Pur senza negare le difficoltà oggettive di creare un organo destinato a essere il fulcro della giustizia internazionale, l'autrice mette in evidenza, accanto a importanti successi, anche pesanti fallimenti, solo in parte dovuti alla mancata cooperazione degli stati membri[53]. Non bisogna infatti dimenticare che tre

[50] www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/ (ultimo accesso 19/10/2025). A fine agosto le stesse misure sono state applicate ad altri funzionari della Corte: www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/imposing-further-sanctions-in-response-to-the-iccs-ongoing-threat-to-americans-and-israelis (ultimo accesso 19/10/2025).

[51] Marina Castellaneta, *Il senso di Trump per il diritto internazionale: i diktat contro Francesca Albanese e le violazioni della Carta ONU*, "Giustizia insieme", 31 luglio 2025, www.giustiziainsieme.it/it/diritti-stranieri/3583-il-senso-di-trump-per-il-diritto-internazionale-i-diktat-contro-francesca-albanese-e-le-violazioni-della-carta-onu (ultimo accesso 19/10/2025).

[52] Chantal Meloni, *Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa*, Bologna, il Mulino, 2024.

[53] Sia consentito solo un cenno alla mancata cooperazione dell'Italia nel caso Almasri: il procuratore ha stigmatizzato la mancata cooperazione italiana e intende portare la vicenda all'Assemblea degli stati parte o al Consiglio di sicurezza, www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180ad2ffb.pdf (ultimo accesso 19/10/2025). Lo scorso 17 ottobre 2025 la camera preliminare ha stabilito in modo inequivoco che l'Italia ha violato i propri ob-

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

membri del Consiglio di sicurezza Stati Uniti, Russa e Cina non sono parti dello Statuto e, in termini meramente numerici, quasi la metà della popolazione mondiale appartiene a paesi che non sono parti della Corte. Tra doppi standard, selettività, politicizzazione e scarsa effettività, la Corte non sembra più rispondere alle entusiastiche aspettative che avevano accolto la sua creazione. Il principio della responsabilità penale individuale sembra resistere, ma le recenti polemiche che hanno accolto il mandato di arresto contro il primo ministro israeliano, l'ordine esecutivo del presidente statunitense, le dichiarazioni esplicite di alcuni leader europei a favore dell'immunità di Netanyahu minano l'incisività dell'azione della Corte. Parallelamente, veti incrociati hanno ridotto il potenziale contributo che il Consiglio di sicurezza avrebbe potuto offrire alla giustizia internazionale, impedendole, per esempio di occuparsi dei crimini commessi dal regime di Assad in Siria. Ma là dove non arriva la giustizia internazionale può arrivare quella statale, e così processi contro funzionari del regime siriano per tortura e crimini contro l'umanità sono stati celebrati in Germania, Francia, Paesi Bassi e Danimarca. Del resto, il libro di Meloni indagava su tre direttrici di analisi di cui solo la prima era riferita all'operato della Corte penale internazionale. Gli altri componenti del sistema di giustizia internazionale sono infatti gli stati e la società civile[54].

Per quanto riguarda i primi, è difficile ipotizzare giudizi da parte di tribunali statali per i responsabili per i gravi crimini che si stanno commettendo nei due conflitti analizzati qui, almeno fino a quando non si verificherà un cambio di regime o quantomeno un processo di transizione. Genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità sono infatti crimini nei quali il coinvolgimento dell'apparato governativo è fondamentale.

Per quanto riguarda invece la società civile, rispetto all'azione di Israele a Gaza, essa sta cercando di fare pressione sui governi occidentali, finora timidi nella loro reazione alla strage di civili, attraverso manifestazioni e mobilitazioni, tra cui quella della Global sumud flotilla, che si è posta l'obiettivo di rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il sostegno espresso da attivisti e artisti all'iniziativa della flotilla tiene puntato un riflettore sulle azioni di Israele e sulle loro conseguenze nei confronti dei gazawi. La risonanza dell'azione della flotilla, dei tentativi di bloccarne il viaggio e dell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali, in chiara violazione del diritto internazionale, stanno producendo un effetto moltiplicatore che spinge sempre più persone a reagire. La protesta degli individui non si è tuttavia ancora tradotta, salvo quanto detto sopra sulle sanzioni contro Israele provenienti da pochi paesi extraeuropei, in un'azione degli stati, che restano ancora oggi i principali soggetti del diritto internazionale.

blighi, impedendo alla Corte di esercitare la sua funzione, www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180ccfde4.pdf (ultimo accesso 19/10/2025), par. 62.

[54] C. Meloni, *Giustizia universale?*, cit., p. 227.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

La violazione della sovranità del Qatar commessa da Israele con l'attacco alla delegazione di Hamas, che si trovava a Doha per dei negoziati, ha invece suscitato una dura e generalizzata reazione contro Israele dentro e fuori dal Consiglio di sicurezza. Una delle spiegazioni dell'unanimità della condanna (Stati Uniti compresi) potrebbe rinvenirsi nella circostanza che lo stato la cui sovranità è stata violata è quello che più si impegnava per il dialogo e per il negoziato, unici strumenti in grado di assicurare la pace, che sarebbe ancora uno dei valori fondanti della comunità internazionale.

Considerazioni conclusive

Venendo alle conclusioni di queste riflessioni sul ruolo del diritto internazionale nei conflitti in Ucraina e a Gaza, si deve in primo luogo rilevare una differenza nella reazione degli stati ai due illeciti. La reazione all'aggressione russa ha prodotto una reazione sanzionatoria senza precedenti da parte dei governi occidentali, anche se siamo ben lontani da una risposta universale. Viceversa, nel caso dell'azione di Israele a Gaza la protesta per i crimini commessi contro i civili dalla potenza occupante, almeno fino a questo momento, è giunta essenzialmente da qualche stato del Sud globale e dalla società civile. Solo dopo l'attacco perpetrato nel paese che stava favorendo i negoziati per una tregua e la fine del conflitto si è generalizzata come reazione degli stati, limitatamente al caso specifico del Qatar. Neanche la risoluzione del 12 settembre 2025 adottata a larghissima maggioranza dall'Assemblea generale, che fa propria la dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e il raggiungimento di una soluzione a due stati, offre elementi a sostegno di una condanna statale generalizzata per le gravi violazioni commesse da Israele a Gaza; anche se nella dichiarazione si parla di uno sforzo collettivo per far cessare la guerra a Gaza e si condannano tutti gli attacchi contro i civili dall'una e dall'altra parte, l'obiettivo è il raggiungimento di una soluzione politica a due stati della questione palestinese[55]. Si può tutt'al più sostenere che gli stati che hanno approvato la risoluzione continuano a sostenere il principio di autodeterminazione del popolo palestinese, nonostante la sua continua violazione.

Un tratto comune a entrambe le situazioni è invece rappresentato dall'intervento di due corti internazionali, diverse per natura e autorevolezza: la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia. L'azione della Corte penale internazionale è stata caratterizzata più da ombre che da luci.

[55] GA RES 80/L.1/Rev.1 del 12 settembre 2025, https://news.un.org/en/story/2025/09/1165835 (ultimo accesso 19/10/2025). Per il testo della dichiarazione di New York, adottata a esito di una conferenza internazionale di alto livello copresieduta da Francia e Arabia Saudita, cfr. UN Doc. A/CONF.243/2025/1 del 4 agosto 2025.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Anzitutto, nonostante i mandati d'arresto, la Corte non è riuscita a esercitare alcun effetto preventivo in nessuno dei due conflitti. Inoltre, l'organo di giustizia penale internazionale subisce continui attacchi e rischi di delegittimazione: nel caso delle indagini in Ucraina, il massiccio flusso di denaro stanziato da parte degli stati occidentali rischia di far percepire la corte come un ente che può essere manipolato. Nel caso della Palestina, basti ricordare l'ordine esecutivo di Trump contenente sanzioni individuali contro i funzionari della Corte, poi esteso alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato. Dal punto di vista dell'effetto per i soggetti colpiti, si tratta sicuramente di un attacco più efficace dell'inizio di procedimenti penali in Russia contro i giudici e il procuratore con cui il paese ha reagito ai mandati di arresto. Non intendo negare la rilevanza di un organo permanente col compito di punire gli individui responsabili dei più gravi crimini né sminuire gli obblighi che gli stati hanno assunto in materia; il valore della giustizia penale internazionale non sembra tuttavia più una delle priorità della comunità internazionale, anche se non si può tacere della protesta di un gruppo di 79 stati che hanno unito la loro voce a quella della presidente della Corte penale internazionale nel condannare le sanzioni statunitensi[56].

Se analizziamo invece l'operato della Corte internazionale di giustizia, sia nella sua competenza consultiva che in quella contenziosa, la valutazione cambia.

Anzitutto, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite conserva una grande autorevolezza. In secondo luogo, il moltiplicarsi di casi davanti la Corte permette di formulare una valutazione positiva sul ruolo del diritto internazionale nella gestione dei conflitti in esame. Compito della Corte internazionale di giustizia è infatti valutare le questioni presentate sulla base del diritto internazionale. Quindi la sentenza nel caso del genocidio a Gaza (come quella nel caso dell'aggressione russa o come i pareri consultivi richiamati sopra) chiarirà quali sono gli obblighi delle parti, ma già il fatto che la questione è stata portata davanti alla Corte permette di contrastare la percezione che il diritto internazionale non ha nulla da dire rispetto ai conflitti in esame. Attraverso la loro azione in giudizio (da attore, convenuto o mediante intervento) gli stati dimostrano di non restare indifferenti rispetto alle violazioni del diritto internazionale, sottolineando l'importanza del rispetto di tale diritto da parte di tutti[57]. Il contenuto di sentenze e pareri esplica poi un effetto ulteriore: esso, infatti, fuoriesce dall'ambito ristretto dei circoli accademici per venire discusso e analizzato nel discorso pubblico, esercitando in questo modo un effetto politico. Politico e giuridico posso-

[56] *Joint Statement - Sanctions International Criminal Court (Icc)*, www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2025/02/07/joint-statement---sanctions-international-criminal-court-icc (ultimo accesso 19/10/2025).

[57] Helen Duffy, Giulia Pinzauti, *Genocide and armed conflict before the International Court of Justice*, "Questions of International Law", Zoom-in n. 108, 2024, p. 77 sgg., in particolare par. 6.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

no così tornare a camminare affiancati[58], a dispetto delle violazioni del diritto internazionale e nonostante l'eventuale mancato rispetto del contenuto della sentenza o del parere da parte dello stato responsabile delle violazioni.

Se quindi l'operato della Corte internazionale di giustizia conferma la perdurante rilevanza degli obblighi internazionali è tuttavia opportuna un'ultima considerazione su *quale* diritto internazionale verrà applicato. Come affermato in premessa, è innegabile la profonda crisi del sistema di valori di stampo liberal-occidentale che si era affermato, non senza contestazioni, dopo la fine della guerra fredda. Tuttavia, né il diritto internazionale, né il sistema della Carta delle Nazioni Unite si identificano con essi.

La Conferenza di San Francisco (aprile-giugno 1945), ispirata dall'intento di "salvare le generazioni future dal flagello della guerra" ha inteso dar vita a una organizzazione internazionale più efficace della vecchia Società delle Nazioni. L'obiettivo primario delle Nazioni Unite è quello del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, come afferma l'art. 1, par. 1 della Carta. Vi leggiamo che per raggiungere questo fine occorre adottare efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione e le altre violazioni della pace. Subito dopo nell'articolo si fa riferimento ai principi della giustizia e del diritto internazionale, che però sono messi in relazione solo alla soluzione pacifica delle controversie e non al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale[59]. Durante i lavori preparatori della Carta si era discusso a lungo sul rapporto tra pace e giustizia. Se alcuni affermavano che senza giustizia non si può raggiungere una pace duratura, si preferì lasciare libero il Consiglio di sicurezza nella sua azione coercitiva per garantire la pace. Così, nella gestione iniziale di una crisi, il Consiglio è svincolato dai principi della giustizia e del diritto internazionale che rientrano in gioco in un momento successivo nella soluzione definitiva della controversia[60].

Dopo la fine della guerra fredda, l'imposizione dei valori liberal-occidentali perseguita dall'unica potenza egemone ha provocato la reazione dei paesi non occidentali; nonostante ciò il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale conserva un ruolo di primo piano tra gli obiettivi dalle Nazioni Unite, come è stato recentemente ribadito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 2774 (2025) del 24 febbraio 2025, proposta dalla nuova amministrazione statunitense e approvata con le astensioni di 5 paesi europei[61].

[58] Ivi, p. 100.

[59] Pierre d'Argent, Nadine Susani, *United Nations, Purposes and Principles*, "Max Planck Encyclopedia of Public International Law", Oxford, Oxford University Press, 2009.

[60] Ibidem. Cfr. anche Hans Kelsen, *The Law of the United Nations. A critical analysis of its fundamental problems, with supplement*, London, The London Institute of World Affairs, 1950, p. 16.

[61] Molto interessante la lettura dei dibattiti che hanno accompagnato l'adozione della risoluzione, UN Doc. S/PV.9866 del 24 febbraio 2025.

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.

Nel testo della risoluzione, adottata nel terzo anniversario dell'invasione russa, non si fa alcuna menzione del fatto che la soluzione della controversia (il conflitto russo-ucraino) debba avvenire in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale. Il Consiglio si limita a sollecitare il raggiungimento di una pace duratura senza alcun riferimento a una pace giusta, come invece aveva fatto l'Assemblea generale con una maggioranza di soli 54 stati[62]. Il valore della pace sembrerebbe quindi prevalere su quello della giustizia non solo in senso cronologico (prima la pace e poi la giustizia), ma più in generale. Tuttavia, una simile interpretazione, in grado di scardinare il ruolo della giustizia e del diritto internazionale nella gestione della pace, avrebbe bisogno di ben altra prova. Lo studio degli accordi di pace che concluderanno i due conflitti in corso offrirà sicuramente elementi utili a capire il rapporto tra pace e giustizia. Un dato è già emerso nel parere della Corte internazionale di giustizia del luglio 2024, dove si ribadisce che la soluzione negoziata della questione palestinese dovrà rispettare il principio di autodeterminazione. Lo stesso vale per il piano di "pace" in 20 punti proposto da Trump per Gaza, come è stato sottolineato da un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite[63].

Come si è anticipato, le regole internazionali possono cambiare; tuttavia, nonostante le gravi violazioni del diritto internazionale cui abbiamo assistito e la crisi di valori di cui si è detto, è prematuro affermare che il divieto dell'uso della forza, il principio di autodeterminazione dei popoli e il principio della responsabilità penale individuale non regolino più la vita delle relazioni internazionali. Al baluardo costituito dalla Corte internazionale di giustizia e dalla Corte penale internazionale si aggiunge infatti l'azione potente della società civile che non vuole si perdano le conquiste fatte dal diritto internazionale. Oltre alle manifestazioni della Global sumud flottilla, equipaggio di mare e di terra, mi piace concludere col monito indirizzato al governo italiano dalla Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea affinché sostenga la Corte penale internazionale, colpita dalle sanzioni statunitensi[64]. Occorre tuttavia monitorare con attenzione il comportamento degli stati per verificare che restiamo nell'ambito della violazione del diritto esistente, come affermano le corti, e non nella trasformazione verso nuove regole.

[62] GA RES ES-11/L. 10 del 18 febbraio 2025.

[63] *Palestine: Any peace plan must respect international law, beginning with self-determination and accountability, urge UN experts*, www.ohchr.org/en/press-releases/2025/10/palestine-any-peace-plan-must-respect-international-law-beginning-self (ultimo accesso 19/10/2025).

[64] *Sulle sanzioni degli Usa contro la Corte penale internazionale e la conseguente posizione dell'Italia*, www.sidi-isil.org/sulle-sanzioni-degli-usa-contro-la-corte-penale-internazionale-e-la-conseguente-posizione-dellitalia/ (ultimo accesso 19/10/2025).

Copyright © FrancoAngeli.
This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: http://creativecommons.org.